



ORDINANZA N. 23/2025 del 27.03.2025

OGGETTO: disciplina temporanea della circolazione veicolare – Istituzione senso unico alternato Via Cattanea

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominata con decreto sindacale n. 14/2024 del 30/12/2024

Premesso che:

- con ordinanza n. 10 del 25.02.2025 veniva istituito il senso unico alternato in Via Cattanea in prossimità del cavalcavia autostradale AISCAT 26062 km 142+853 dalle ore 08:00 del 01.03.2025 alle ore 18:00 del 31.03.2025
- lo scrivente ufficio ha acquisito in data 26 marzo 2025 al n. prot. 2430 la richiesta da parte della Sig.ra Hanika arch. Rossi, quale tecnico incaricato dell'Impresa EDIL SAN FELICE SPA, con sede a Nola (NA) in via On.le Davide Barba S.C., intesa ad ottenere la proroga dell'ordinanza sopra citata con l'istituzione del senso unico alternato in via Cattanea in prossimità del cavalcavia autostradale AISCAT 26062 KM 142+853 con impianto semaforico dalle ore 18.00 del 31.03.2025 alle ore 18.00 del 30.04.2025 – continuativo, h 24 per ultimazione lavori di riqualifica e dispositivi di sicurezza;

Considerato che per consentire il corretto e sicuro svolgimento dei lavori è necessario meglio disciplinare la circolazione veicolare;

Visto l'articolo 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vigente Codice della Strada;

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

LA PROROGA DELL'ORDINANZA N. 10 DEL 25.02.2025

L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CATTANEA IN PROSSIMITÀ DEL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE AISCAT 26062 KM 142+853 DALLE ORE 18:00 DEL 31.03.2025 ALLE ORE 18:00 DEL 30.04.2025

Demanda

Alla ditta esecutrice dei lavori all'installazione di idonea segnaletica stradale conforme al C.d.S e alla regolamentazione della circolazione veicolare a mezzo di impianto semaforico

Comunica che

la presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ghemme;

i trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti secondo termini di Legge;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

La Responsabile del Servizio
Commissario di Polizia Locale

Firmato digitalmente

dr.ssa Anna Assi

/adn-ord-2025